



*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca*

*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*- Direzione Generale -*

# **Disturbi Specifici di Apprendimento**

## **Legge 170/2010**

### **D.M. 5669 del 12 luglio 2011**

#### **Linee guida**

# Un po' di storia

La prima nota:

*“Disturbi specifici di apprendimento in  
allievi non certificati”*

Ufficio Scolastico Regionale per  
l'Emilia-Romagna

prot. 13925 del 4 settembre 2007

- <http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=148631>



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- Direzione Generale -

USR | Tematiche | Disturbi specifici di apprendimento (...)

Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
- Direzione Generale -

Via de' Castagnoli, 1 - 40126 Bologna  
PEC: drer@postacert.istruzione.it  
Tel: 051-37851 (Centralino)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Direzione  
Generale - Attenzione, il link si aprirà in una nuova finestra

Home USR Normativa Archivio Pubblicazioni Web TV Siti di approfondimento

Ti trovi in: **Tematiche** » Integrazione handicap e DSA

Affari legali  
Autonomia  
Comunicati stampa  
Dirigenti scolastici  
Eventi culturali  
Formazione in servizio

**Integrazione  
handicap e DSA**

Intercultura e alunni stranieri  
Orientamento  
Personale amministrativo  
Personale della scuola  
Progetti  
Progetti europei  
Pubblicazioni  
Riforma Ordinamenti  
Risorse finanziarie  
Scienze motorie e sportive  
Scuole in ospedale  
Scuole non paritarie  
Scuole paritarie  
Scuole statali

**Disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia) in allievi non certificati**  
**Suggerimenti operativi in specifica nota del dirigente dell'Ufficio I USR ER**

data di creazione: 05/09/2007  
data di modifica: 06/09/2007

segnala a un amico  
versione stampabile

Documenti allegati  
Nota dirigente Ufficio I

http://www.istruzione.it/ Internet 100%

La seconda nota con un ricco allegato tecnico:

*“Disturbi specifici di apprendimento:  
successo scolastico e strategie didattiche”*

prot. 1425 del 3 febbraio 2009

- Nota ed allegato tecnico

<http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=306120>



Ministero dell' Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
- Direzione Generale -

USR | Tematiche | Disturbi specifici di apprendimento: successo scolastico e strategie didattiche - Windows Internet Explorer

http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=306120

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

USR | Tematiche | Disturbi specifici di apprendimento: ...

Via de' Gastagnoli,1 – 40126 Bologna  
PEC: drer@postcert.istruzione.it  
Tel: 051-37851 (Centralino)

Home USR Normativa Archivio Pubblicazioni Web TV Siti di approfondimento

Ti trovi in: **Tematiche** » Integrazione handicap e DSA

Affari legali  
Autonomia  
Comunicati stampa  
Dirigenti scolastici  
Eventi culturali  
Formazione in servizio

**Integrazione handicap e DSA**

Intercultura e alunni stranieri  
Orientamento  
Personale amministrativo  
Personale della scuola  
Progetti  
Progetti europei  
Pubblicazioni  
Riforma Ordinamenti  
Risorse finanziarie  
Scienze motorie e sportive  
Scuole in ospedale  
Scuole non paritarie  
Scuole paritarie  
Scuole statali

### Disturbi specifici di apprendimento: successo scolastico e strategie didattiche

Con la nota prot. 1425 del 3 febbraio 2009 e il relativo allegato tecnico sono state riprese ed approfondite le indicazioni di questa Direzione Generale in relazione agli allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento (dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia).

Le scuole sono invitate a prestare la massima attenzione alle indicazioni contenute nella nota di cui trattasi ed a valersi dei suggerimenti offerti nell'allegato tecnico.

data di creazione: 04/02/2009  
data di modifica: 04/02/2009

segнала a un amico  
versione stampabile

Documenti allegati

- Nota
- Allegato tecnico parte I
- Allegato tecnico parte II

start DA DISLESSI... Microsoft Pow... USR | Tematic... NOTA 2010 DSA definitivo... IT 8.15



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
- Direzione Generale -

- **LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170**  
*“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*
- Gazzetta Ufficiale serie generale n. 244 del 18 ottobre 2010

L'Ufficio ha dato notizia della Legge  
170/2010 con quella che è la terza nota  
sui DSA prot. 12792 del 25 ottobre 2010

- <http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=401970>



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

- Direzione Generale -

USR | Tematiche | Disturbi Specifici di Apprendimento...

Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
- Direzione Generale -

Via de' Castagnoli,1 - 40126 Bologna  
PEC: drer@postacert.istruzione.it  
Tel: 051-37851 (Centralino)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca -  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna - Direzione  
Generale - Attenzione, il link si aprirà in una nuova finestra

Home USR Normativa approfondimento

Ti trovi in: **Tematiche** » Integrazione handicap e DSA

Affari legali  
Autonomia  
Comunicati stampa  
Dirigenti scolastici  
Eventi culturali  
Formazione in servizio

**Integrazione handicap e DSA**

Intercultura e alunni stranieri  
Orientamento  
Personale amministrativo  
Personale della scuola  
Progetti  
Progetti europei  
Pubblicazioni  
Riforma Ordinamenti  
Risorse finanziarie  
Scienze motorie e sportive  
Scuole in ospedale  
Scuole non paritarie  
Scuole paritarie  
Scuole statali

**Disturbi Specifici di Apprendimento. Legge 170/2010 e nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna**

In allegato si pubblicano la nota di questo Ufficio prot. 12792 del 25 ottobre 2010 e la Legge 8 ottobre 2010 n. 170 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".

data di creazione: 26/10/2010  
data di modifica: 26/10/2010

segna a un amico  
versione stampabile

Documenti allegati

- DSA 2010.pdf
- LEGGE 170\_2010.doc

http://www.istruzione.it/ Internet 100%

## D.M. 5669/11

Alla Legge 170/2010 è seguito il **decreto ministeriale n.5669** del 12 luglio 2011 cui sono allegatae corpose **LINEE GUIDA.**

Si è in attesa di:

- 1) Accordo Stato Regioni per la definizione delle modalità di rilascio della diagnosi
- 2) Decreto Interministeriale per le attività di identificazione precoce (screening)

# Riferimento nota USR n. 14003 del 14.7.2011

in: [www.istruzioneer.it](http://www.istruzioneer.it)

*“Diagnosi di DSA non rilasciate dal servizio sanitario nazionale. Validità transitoria ai fini del riconoscimento dei diritti sanciti dalle Legge 170/10”*

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali,  
Regione Emilia-Romagna,

Circolare 31 maggio 2012 n. 8 “Disturbi Specifici di Apprendimento; trasmissione del documento tecnico di istituzione dei gruppi di conformità per le segnalazioni di DSA rilasciate da professionisti privati”

Publicata sul sito internet della D.G.

<http://www.istruzioneer.it/page.asp?IDCategoria=430&IDSezione=1773&ID=469115>

Approfondiamo il testo della Legge 170/2010  
partendo da una premessa generale:

**LA LEGGE NELLA SOSTANZA  
CONFERMA TUTTE LE PRECEDENTI  
NOTE E CIRCOLARI E TUTTO  
L'IMPIANTO DELLE FORME  
COMPENSATIVE E DISPENSATIVE CHE  
ERANO GIA' STATE SUGGERITE**

# **Legge 170/10**

## **Art. 1 Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia**

Questo è l'articolo in cui, alla luce delle conoscenze attuali, viene data una “definizione legale” dei DSA



  
Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
- Direzione Generale -

# La definizione generale

*“La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.”*

## **Negli altri commi dell'art. 1**

viene data una descrizione legale dei diversi tipi di disturbi (disgrafia, dislessia, disortografia, discalculia) e questo proprio in quanto non esistono marker fisici che li contraddistinguano (non occorre invece una legge per stabilire, ad esempio, che cosa è la Trisomia 21)

Si sottolinea che,  
anche se nella Legge vengono analizzati  
uno per uno, raramente questi disturbi si  
presentano in modo “puro”.

Rif. LINEE GUIDA (cfr. slide n.11) p. 1.4.  
“*La comorbilità*” D.M.5669 12/7/2011 --

Il fatto che ci troviamo in un momento “*evolutivo*” delle conoscenze scientifiche in tema di DSA, è segnalato dall’ultimo comma dell’art. 1

**Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.**

## Art. 2 Finalità

“  
... ”

- *garantire il diritto all'istruzione;*
- *favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;*

...

*c) ridurre i disagi relazionali ed  
emozionali*

*d) adottare forme di verifica e di  
valutazione adeguate alle necessità  
formative degli studenti*

...

- e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;*
- f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;*

....

- *incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione;*
- *assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.”*

## Art. 3 comma 2

*“Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia”.*

## Ne consegue che:

- gli interventi di recupero e di individualizzazione dell'insegnamento sono obbligatori PRIMA di inviare un bambino ai test
- tali interventi devono essere specifici e quindi competenti
- detti interventi hanno registrato pochi miglioramenti o nessun miglioramento rispetto allo sforzo prestato.



## **Art. 3 comma 3**

*“E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1.*

*L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.”*



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
- Direzione Generale -

## **Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto**

*“Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.”*

## **Strumenti di intervento – art.5 comma 2**

*“a) L'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate”...*

*Vedi note USR ER citate in apertura e suggerimenti didattici*

*“... b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;”*

## **A chiarimento art. 5 comma 2 L.ge 170/10 il D.M. n. 5669/2011 precisa**

*“Art. 4 comma 2 – i percorsi didattici individualizzati e personalizzati articolano gli obiettivi, compresi comunque all'interno delle indicazioni curriculari nazionali per il primo e per il secondo ciclo, sulla base del livello e delle modalità di apprendimento dell'alunno e dello studente con DSA, adottando proposte di insegnamento che tengano conto delle abilità possedute e potenzino le funzioni non coinvolte nel disturbo...”*



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
- Direzione Generale -

*“... Art. 4 comma 4 – Le istituzioni scolastiche assicurano l’impiego di opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente con DSA, delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi ...”*



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
- Direzione Generale -

*.... Art. 4 comma 5 – L'adozione di misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati”*

## **Art. 5 comma 4- Legge 170/10**

*“Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'Università nonché gli esami universitari.”*

## **Art. 5 comma 2 lettera C – Legge 170/10**

*“Per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.”*

Per comprendere esattamente la  
portata di questo articolo,  
è necessario leggere  
**il Decreto Ministeriale n.5669/2011**

## **Art. 6 comma 4 DM 5669/11**

*“Le istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le proprie competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune...”*



*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
- Direzione Generale -*

“  
...

*Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.”*



*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
- Direzione Generale -*

**QUANTO DETTO NELLE DUE PRECEDENTI SLIDE  
RAPPRESENTA LA PRIMA E PRINCIPALE OPZIONE CHE SI  
DEVE CERCARE DI ATTUARE IN OGNI MANIERA.**

**LE DUE OPZIONI PRESENTATE NELLE PROSSIME SLIDE  
SONO RESIDUALI E DEVONO COSTITUIRE RARE ECCEZIONI**

## **Art. 6 comma 5 DM 5669/11**

*“Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:....*

“  
...

- *certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita e motivata richiesta di dispensa dalle prove scritte*
- *richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne”*



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
- Direzione Generale -

“  
...

*- Approvazione da parte del consiglio di classe, che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera diventi caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.)”*

*- In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.*

*I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di II grado ovvero all'università.”*